

Decreto**Il Direttore Generale****DDG****Oggetto:**

affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 dei servizi brevettuali relativi alla preparazione e al deposito di una replica al Rapporto di Ricerca per la domanda di brevetto italiano n. 10202200007844 dal titolo "*Composizione farmaceutica inalabile comprendente la proteina anakinra per il trattamento dell'infiammazione nella fibrosi cistica*", di titolarità dell'Università degli Studi di Perugia (50%) e della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica – ONLUS (50%) - CUP: J97H22000170005, di importo inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa

RILEVATO che occorre acquisire i servizi brevettuali relativi alla preparazione e al deposito di una replica al Rapporto di Ricerca alle obiezioni mosse dall'esaminatore, per la domanda di brevetto italiano n. 10202200007844 dal titolo "*Composizione farmaceutica inalabile comprendente la proteina anakinra per il trattamento dell'infiammazione nella fibrosi cistica*", di titolarità dell'Università degli Studi di Perugia (50%) e della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica – ONLUS (50%) - CUP: J97H22000170005, per quanto di competenza dell'Università;

FATTO PRESENTE che il presente approvvigionamento (CPV 79120000-1 "Servizi di consulenza in materia di *brevetti* e diritti d'autore") ha un valore presuntivamente pari a € 650,00, IVA al 22% esclusa;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, in caso di affidamento diretto, le stazioni appaltanti, con apposito atto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "*all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

FATTO PRESENTE che, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

RICORDATO che l'art. 4 del Decreto-Legge n. 126/2019, modificato dalla legge di conversione n. 159/2019, prevede che: "*Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle Convenzioni-quadro e al*

Il RUP
Dott.ssa Piera Pandolfi

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività", e che, pertanto, non vige più l'obbligo di approvvigionarsi presso le Convenzioni quadro stipulate da CONSIP né, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi presso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

CONSIDERATO che, come da D.D.G. n. 17 del 02/02/2022, la procedura di deposito e gestione della domanda di brevetto in oggetto è stata affidata allo studio mandatario **Barzanò & Zanardo SpA - sede di Roma**, Via Piemonte, 26 – 00187 Roma - Cod. Fisc./P.IVA: 01347741009, specializzato nell'erogazione di servizi in materia di servizi brevettuali e di deposito di marchi;

CONSIDERATO, altresì, che la fase di replica all'azione ufficiale rappresenta la prosecuzione di un iter di tutela della proprietà intellettuale basato su una strategia brevettuale concertata tra inventori, titolare e mandatario e fondata su un rapporto fiduciario non solo tecnico-specialistico, ma soprattutto di natura intellettuale e confidenziale;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce della precedente premessa, affidare al contraente uscente il servizio di cui trattasi in ragione anche dell'affidabilità dell'operatore economico, testimoniata dall'accuratezza e dalla qualità della prestazione già eseguita, e delle peculiari esigenze di riservatezza connesse alla strategia brevettuale in questione, concertata con il mandatario individuato e in prosecuzione del rapporto fiduciario già instaurato;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RAPPRESENTATO che l'impresa **Barzanò & Zanardo SpA**, attiva dal 1878, con 7 sedi in Italia e oltre 70 consulenti, è specializzata nell'erogazione di servizi brevettuali e di deposito di marchi, nomi domini, *copyright* e *design*, quali il deposito e la *prosecution* di domande di brevetto e di marchio, controversie in materia di brevetti, marchi e *design*, ricerca e analisi della letteratura scientifica, valutazione del valore commerciale di un brevetto o di una domanda di brevetto, con particolare riferimento ai settori della meccanica, dell'elettronica, dell'edile all'energetico, della chimica, delle biotecnologie, nonché ai settori farmaceutico, *luxury, food & beverage*, GDO, *fashion & design*, bancario, finanziario e istituzionale;

DATO ATTO, altresì, che l'impresa risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come emerso dalle verifiche informali effettuate utilizzando motori di ricerca, essendo l'impresa in parola affidataria di

servizi, conferiti da enti pubblici e privati, per il deposito e la *gestione di domande di brevetto*;

DATO ATTO che, con nota email del 22/11/2022, l'impresa **Barzanò & Zanardo SpA - sede di Roma** ha presentato la propria migliore proposta, per le attività di cui trattasi, per un importo complessivo massimo, per quanto di competenza dell'Università degli Studi di Perugia, pari ad euro 1.037,00 IVA al 22% inclusa, e che, con nota prot. 387430 del 22/12/2023, è stata assunta la conseguente scrittura contabile di pari importo a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 "Spesa corrente per brevetti" UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.VALUTRIC del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2023 (COAN ANT n. 73225/2023 ora COAN ANT. n. 5904/2024);

RAPPRESENTATO, altresì, che il prezzo offerto dalla società **Barzanò & Zanardo SpA - sede di Roma** risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi di precedenti contratti simili stipulati da questa struttura;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 a mente del quale, nel rispetto del divieto di frazionamento, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro IVA esclusa;

CONSIDERATO che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa **Barzanò & Zanardo SpA - sede di Roma** non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTE le dichiarazioni rese dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (Domanda di partecipazione ANAC, DGUE e Dichiarazione ai sensi della Legge 136/2010) e il Capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante dell'impresa, acquisiti in data 16/02/2024 con prot. n. 69592;

DATO ATTO, comunque, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

FATTO PRESENTE che il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

VISTO il quadro economico dell'intervento sotto riportato, concordato in via definitiva, per le vie brevi, con lo studio mandatario:

A – VALORE STIMATO DELL'APPALTO		
A1	Importo servizio a base di gara	€ 650,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 0,00
Totale (A1 + A2)		€ 650,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Modifiche contrattuali	€
B2	Imprevisti	€
B3	IVA su A	€ 143,00
B4	IVA su B1 – B2	€
Totale (B1 + B2 + B3 + B4)		€ 143,00
Totale intervento		€ 793,00

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato all'Area Progettazione, Valorizzazione, Promozione e Valutazione della Ricerca con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Decreta

ART. 1

1. Sono affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla società **Barzanò & Zanardo SpA - sede di Roma, Via Piemonte, 26 – 00187 Roma - Cod.**

Fisc./P.IVA: 01347741009, i servizi brevettuali relativi alla preparazione e al deposito di una replica al Rapporto di Ricerca alle obiezioni mosse dall'esaminatore, per la domanda di brevetto italiano n. 102022000007844 dal titolo "*Composizione farmaceutica inalabile comprendente la proteina anakinra per il trattamento dell'infiammazione nella fibrosi cistica*", di titolarità dell'Università degli Studi di Perugia (50%) e della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica – ONLUS (50%) - CUP: J97H22000170005, per l'importo definitivo di euro 650,00 Iva al 22% esclusa;

2. È disposto che il costo totale per il servizio in trattazione, pari ad € 793,00 Iva al 22% inclusa, graverà sulla Scrittura **COAN ANT N. 5904/2024** (ex COAN ANT n. 73225/2023, assunta con nota prot. 387430 del 22/12/2023), assunta a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 "Spesa corrente per brevetti" UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.VALUTRIC del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2024, COFOG MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici", la quale verrà conseguentemente ridotta di € 244,00.

ART. 2

1. È dato mandato al RUP, dott.ssa Piera Pandolfi, di pubblicare il presente provvedimento nel sito *internet* dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Vivolo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)